

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1264-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(MARONI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

(V. Stampato n. 1264)

*approvato dal Senato della Repubblica l'8 febbraio 1995*

(V. Stampato Camera n. 2005)

*modificato dalla Camera dei deputati il 20 febbraio 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 febbraio 1995*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per  
prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni  
agonistiche

**INDICE**

Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati .....	Pag. 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei depu- tati .....	» 10
Decreto-legge .....	» 16

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1994, N. 717

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - *(Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)* - 1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

“Art. 6. - *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche)* - 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1994, N. 717

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

*«Identico:*

*“Art. 6. - (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche) - 1. Identico.*

*2. Identico.*

*3. Identico.*

*4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.*

*5. Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche».

**Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:**

«Art. 1-bis. - (Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni). - 1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1 del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico».*

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni). - 1. *Identico.*

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, **al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto**, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

**Art. 1-ter. - (*Partecipazione delle società alle spese per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico*) - 1. Le società sportive del settore professionistico possono essere chiamate a partecipare alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi di manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, nella misura determinata da un regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni sportive interessate. Le somme così determinate sono versate in conto entrate del Tesoro per essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno».**



*(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)*

**5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.**

*Soppresso.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza  
in occasione di competizioni agonistiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche)* - 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza  
in occasione di competizioni agonistiche**

Articolo 1.

*(Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. *Identico:*

«Art. 6. - *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche)* - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche».

Art. 1-bis.

*(Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni)*

1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. **Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico».*

Art. 1-bis.

*(Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

all'articolo 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal Prefetto della Provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

#### **Articolo 1-ter.**

***(Partecipazione delle società alle spese per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico)***

1. **Le società sportive del settore professionistico possono essere chiamate a partecipare alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi di manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, nella misura determinata da un regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni sportive interessate. Le somme così determinate sono versate in conto entrate del Tesoro per essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno».**

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal Prefetto della Provincia in cui la società ha sede legale, **al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto**, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.**

*Soppresso*

*Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994.*

**Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza  
in occasione di competizioni agonistiche**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*). - 1. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di



residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle ventiquattro ore antecedenti al giorno della competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 2 il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni».

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

